

al trono, per dare solenne promulgazione alle leggi, per garantire la conservazione delle istituzioni romane, per comunicare coll'impero d'Oriente, nei momenti più gravi e difficili.

Ma anche il Senato muta carattere, poichè le sue funzioni, di fronte all'autorità illimitata del monarca, vengono ad essere di fatto ristrette o restano come semplici onori, gravemente ripagati, poichè i senatori sono assoggettati a molteplici oneri finanziari (*gleba, aurum oblativum*), che ne rendono pesante l'ufficio. Decimato durante la guerra gotica, il Senato riprende vigore con le riforme giustiniane, da cui ebbe la sorveglianza sui pesi e sulle misure e forse altre funzioni coordinate con l'ufficio della riscossione dei tributi. Ma alla metà del settimo secolo, la decadenza del Senato si fa più grave: esso apparisce ancora a indirizzare nel 579 un'ambasciata all'imperatore Tiberio e nel 603 ad acclamare la statua dell'imperatore Foca; e forse interviene più tardi nelle cerimonie solenni per l'esaltazione dei nuovi imperatori e l'accoglimento dei suoi delegati. Ma esso tende ormai a mutarsi in effetto in una delle istituzioni cittadine, che reggono particolarmente Roma e il suo ducato, a cui l'invasione longobarda restringe sempre più il territorio (§ 18). La carica senatoria, attribuita ancora agli alti dignitari per nomina imperiale e per cooptazione, e più tardi anche per nomina pontificia, diventa poco più che un titolo, il quale poco conserva delle antiche funzioni di governo (*clarissimi, senatores*, e anche *consules* e *consulares*) (1).

Il potere supremo restava quindi concettualmente al capo dello Stato, che aveva a sè sottoposta la gerarchia dei pubblici ufficiali. Il principio direttivo dell'ammini-

---

(1) L'appartenenza dei *consules* al Senato e la continuità di una vita effettiva del Senato a Roma e a Ravenna sono sostenute dal Mayer, II, 9 e seg. Cfr. Niese, pag. 297 e Besta, pag. 82-3. V. pure Tomassetti, in *Riv. int. di sc. soc.*, VI (1899), pag. 49.